

Pubblicato il 06/12/2022

N. 16242/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08080/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8080 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;

contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Codacons, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

Telecom Italia s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto concerne il ricorso introduttivo:

- del provvedimento dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 18 aprile 2018, n. 27134, adottato a conclusione del procedimento PS11004 e notificato in data 26 aprile 2018, con il quale l'Autorità ha sanzionato Vodafone Italia s.p.a. per asserite violazioni degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo ed ha irrogato una sanzione amministrativa complessiva di € 4.600.000,00;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il provvedimento di avvio del procedimento istruttorio PS10684 del 22 novembre 2017 e la comunicazione del termine di conclusione dell'istruttoria e di precisazione delle contestazioni, il provvedimento comunicato in data 16 febbraio 2018 con il quale sono stati rigettati gli impegni proposti da Vodafone nel corso del procedimento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27866 del 17 luglio 2019, notificato in data 5 agosto 2019, adottato a conclusione del procedimento IP315, con il quale l'Autorità ha sanzionato Vodafone Italia s.p.a. per asserita violazione, nei limiti di cui in motivazione, della delibera n. 27134 del 18 aprile 2018 ed ha irrogato una sanzione amministrativa di € 200.000,00;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il provvedimento di avvio del procedimento IP315.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Codacons;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe per mezzo del quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), ravvisata una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), irrogava una sanzione amministrativa pari ad € 4.600.000,00.

1.1. In particolare, l'Autorità, all'esito del procedimento PS 11004, censurava *«il comportamento posto in essere dal professionista consistente nell'aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie “IPERFIBRA”, “IPERFIBRA FAMILY”, “VODAFONE ONE” e altre offerte similari, claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettendo di informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l'effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete). Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità all'opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata»*. Oltre alla sanzione, l'Agcm intimava anche la cessazione della pratica.

2. Si costituivano in resistenza le Autorità; si costituiva in giudizio anche un'associazione di consumatori.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società gravava l'atto dell'Agcm che sanzionava (ai sensi dell'art. 27, comma 12 cod. cons.) l'inottemperanza del professionista al precedente provvedimento (procedimento IP 318). Difatti, secondo l'Autorità, l'impresa avrebbe proseguito nella contestata pratica commerciale scorretta.

4. Le parti si scambiavano ulteriori documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 9 novembre 2022, all'esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

5. Terminata l'esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all'esame delle doglianze spiegate nel ricorso.

6. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà ed illogicità dell'operato dell'Agcm che solo pochi mesi prima aveva esaminato una condotta assimilabile, giungendo, all'esito di un'opera di *moral suasion*, ad archiviare il procedimento (PS 9732) in ragione degli accorgimenti adottati dal professionista che avrebbero rimosso i «*profili di possibile scorrettezza della pratica commerciale oggetto di indagine*». Conseguentemente, avendo l'impresa impostato la propria campagna pubblicitaria in conformità ai precedenti dettami dell'Autorità, la pratica commerciale non potrebbe considerarsi scorretta, essendosi creato in capo alla società un *legittimo affidamento* sulla bontà del proprio operato.

6.1. La censura non può essere accolta.

6.2. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare come il servizio offerto concerna la connessione *internet* tramite fibra ottica; ciononostante, esistono varie ipotesi di connessione, in base al luogo di «arrivo» della fibra ottica. In particolare, si distingue principalmente la connessione completa in fibra ottica (c.d. Ftth – ossia *fiber to the home*), da quella che si interrompe all'armadietto in strada e poi «prosegue» su un cavo di rame sino all'abitazione dell'utente finale (c.d. Fttc – *fiber to the cabinet*): è abbastanza intuitivo comprendere che quest'ultima connessione sarà tanto

meno performante quanto più lungo è il percorso che i dati debbono compiere sul cavo in rame.

6.3. Fatta questa precisazione «tecnologica», va rilevato come la situazione fattuale sia completamente differente nei due casi vagliati dall'Autorità: se è pacifico che le finalità ed i canali pubblicitari analizzati siano i medesimi, deve altresì rivelarsi come l'oggetto ed i contenuti dell'informazione siano dissimili. Difatti, il procedimento PS 9732 concerneva la commercializzazione della *fibra Vodafone* e si risolveva nell'invito a indicare (nelle comunicazioni commerciali) le caratteristiche tecniche della rete e le limitazioni geografiche, soprattutto puntualizzando come il servizio offerto non sarebbe stato reso su una rete interamente in fibra ottica.

6.4. Viceversa, la campagna pubblicitaria analizzata nel provvedimento impugnato (la c.d. *Iperfibra Vodafone*) concerne l'offerta di un prodotto differente, ossia una connessione più veloce, sicura ed efficiente (si è passati nel giro di due anni da una velocità massima di 300 Mb, a quella di 1 Gb), che presuppone l'esistenza della più moderna tecnologia (ossia la connessione in fibra fino all'abitazione), ma che necessita al contempo della volontà del consumatore di fruirne: difatti, gli eventuali sottoscrittori delle precedenti offerte Vodafone per la connessione in fibra ottica FttH, non vedevano automaticamente implementare la velocità di connessione solo in ragione dell'ammodernamento dell'infrastruttura, ma dovevano necessariamente aderire al nuovo servizio. Ciò dimostra come la *Iperfibra* sia un *quid pluris* rispetto alla mera connessione in fibra ottica FttH: d'altro canto, anche l'uso del *claim* con il superlativo sottolinea l'enfasi del professionista rispetto ad un nuovo e più performante servizio.

6.5. Vi sono poi ulteriori due circostanze che corroborano la valutazione operata dall'Autorità: da un lato è la stessa parte ricorrente che evidenzia come l'utilizzo del *claim* al superlativo fosse funzionale a differenziare il servizio rispetto alle vecchie offerte; dall'altro, la temporaneità della

promozione (il servizio *Iperfibra* era gratuito per dodici mesi; dal tredicesimo mese il costo era di € 5,00/mese) dimostra come il servizio non fosse unicamente legato all'infrastruttura.

6.6. Conseguentemente, nessuna situazione di affidamento tutelato può essere invocata dal professionista, stante la evidente differenza di situazioni fattuali analizzate nei due procedimenti.

7. A mezzo del secondo motivo, invece, viene denunciata l'incompetenza dell'Autorità, trattandosi di pratiche commerciali relative alla pubblicizzazione di servizi di comunicazione elettronica, i quali sono regolamentati dall'art. 71, comma 1-*bis* d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.c.e.): conseguentemente, l'Agcm avrebbe invaso la sfera di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), soggetto deputato all'irrogazione delle sanzioni per violazioni della richiamata disposizione, in forza dell'art. 98, comma 16 c.c.e. In ogni caso, pur ammettendo la competenza dell'Agcm, il provvedimento evidenzierebbe un difetto d'istruttoria atteso che l'Agcom non avrebbe (al momento dell'infrazione) ancora completato l'adozione dell'atto d'implementazione dell'art. 71, comma 1-*bis* c.c.e.

7.1. La censura non può essere condivisa.

7.2. Difatti, va osservato come il provvedimento dell'Agcm non si sia spinto sino ad invadere il campo di competenza dell'Agcom: invero, il ridetto art. 71, comma 1-*bis*, c.c.e. si limita a demandare all'Agcom, la definizione delle «*caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica*», chiarendo che «*ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche*» costituisca pratica commerciale scorretta. Quest'ultima, in forza dell'art. 27, comma 1-*bis* cod. cons., deve essere accertata e sanzionata esclusivamente dall'Agcm: il che esclude in radice il vizio di incompetenza dedotto dalla parte ricorrente.

7.3. La circostanza, poi, che l'art. 98, comma 16, c.c.e. consenta l'intervento repressivo anche dell'Agcom, determina una necessità di coordinamento tra le fattispecie che deve esser risolta secondo gli insegnamenti desumibili dai recenti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa (sui rapporti tra violazione consumeristica e illecito settoriale, v. Cons. Stato, ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 3, che evidenzia come si applichi il principio di assorbimento dell'illecito meno offensivo in quello più grave; oppure, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 732, anche per la corretta ermeneusi della disciplina eurounitaria), con conseguente competenza dell'Agcm.

7.4. In ogni caso, appare preferibile interpretare l'art. 98, comma 16, c.c.e. come riferito alle fattispecie ulteriori rispetto a quelle dell'art. 71, comma 1-*bis* c.c.e., atteso che quest'ultima disposizione espressamente qualifica come *pratica commerciale scorretta* la comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi irrispettosi dei dettami dell'Agcom.

7.5. Infine, quanto alla mancata adozione della delibera Agcom attuativa dell'art. 71, comma 1-*bis* c.c.e. (intervenuta solo successivamente all'avvio della pratica commerciale), va rilevato che la contestazione in esame non si esaurisce nel mancato rispetto della disciplina settoriale, bensì afferisce ad una pratica ingannevole, ossia concerne una condotta commerciale posta in essere senza la dovuta diligenza professionale idonea a falsare la determinazione del consumatore. In altri termini, la violazione della delibera Agcom costituisce *ex se* (presunzione *iuris et de iure*) pratica commerciale scorretta; nel tempo intercorso per l'adozione della delibera, inoltre, la condotta del professionista deve essere esaminata caso per caso, verificando se risulta o meno violato il generale precetto fissato dagli artt. 20 ss. cod. cons. (cfr. Tar Lazio, sez. I, 1° agosto 2019, n. 10193).

8. Tramite la terza ragione d'impugnazione, viene evidenziata l'illegittimità del provvedimento per genericità atteso che non sarebbe chiarita quale tra le varie ipotesi di cui agli artt. 20 ss. cod. cons. l'Autorità

abbia riscontrato. In aggiunta, la pratica non potrebbe definirsi scorretta in quanto il consumatore non verrebbe indotto con l'inganno a stipulare un contratto per una connessione «*iperveloce*» in assenza dell'idonea infrastruttura: in altre parole, l'offerta poteva essere sottoscritta solo da chi risultasse già raggiunto da una connessione FttH. Inoltre, nei vari messaggi pubblicitari venivano sempre fornite (in rapporto al mezzo impiegato) le informazioni sufficienti ad un consumatore medio per poter compiere una corretta scelta negoziale; in ogni caso, al momento della conclusione del contratto il cliente riceveva comunque tutte le informazioni relative al servizio acquistato. Quanto al principale *claim* («*Iperfibra*») la ricorrente evidenzia come esso sia un *vanto innocuo*, necessario per far comprendere l'implementazione del servizio e l'incremento della velocità di connessione rispetto alle precedenti offerte, suscitando la curiosità del cliente.

8.1. Anche tale doglianza è infondata.

8.2. In primo luogo, quanto alla censura di violazione del principio di tassatività dell'illecito amministrativo (a sua volta precipitato logico del principio di legalità), va osservato come l'esposizione degli illeciti nell'atto di contestazione appaia sufficientemente chiara, precisa e puntuale, indicando specificamente quali condotte l'Agcm reputava ingannevoli: anzi, l'aver descritto in maniera sintetica i comportamenti censurati favorisce l'immediata comprensione, da parte dell'incolpato, dei rilievi mossi. La mancata indicazione della singola fattispecie, tra le plurime individuate dall'art. 20 cod. cons., non determina *ex se* la genericità della contestazione, avendo l'amministrazione esplicitato, per mezzo dell'ampia motivazione, le ragioni per le quali considerava la pratica ingannevole nonché idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del consumatore.

8.3. In relazione poi all'ingannevolezza della pratica commerciale va rilevato che quel che viene contestato dall'Autorità non è la stipula di

contratti con oggetto difforme rispetto a quanto pubblicizzato, bensì l'omissione di informazioni rilevanti in quest'ultima sede. Appare infatti incontrovertito che chi non avesse avuto la disponibilità di una connessione FttH non avrebbe potuto concludere il relativo negozio: ciò non toglie rilievo al pericolo di ingannevolezza della pratica. Sul punto appare opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa che qualifica le pratiche vietate dal codice del consumo come *illeciti di pericolo*, relativamente ai quali non è necessaria la effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161; similmente, nella giurisprudenza europea è stata reputata illecita anche una pratica che coinvolgeva un singolo consumatore v. Corte Giust. Ue, sez. I, 16 aprile 2015, causa C-388/13).

8.4. Pertanto, correttamente l'Agcm interveniva per reprimere una comunicazione commerciale che nella primissima fase (c.d. *aggancio*) si esternava in messaggi poco chiari e fuorvianti (v. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 3925). Né potrebbe scriminare la circostanza che, in un secondo momento, il consumatore potesse ottenere le necessarie informazioni per una scelta consapevole, atteso che si farebbe in tal modo gravare sull'utente un onere non dovuto (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1751).

8.5. Ciò dimostra la palese incompletezza dell'informazione commerciale fornita attraverso i vari canali di comunicazione analizzati dall'Autorità. Tale giudizio, poi, appare corroborato dal parere infraprocedimentale dell'Agcom che rappresentava la potenzialità decettiva della pratica, essendo in grado di indurre il consumatore all'assunzione di decisioni che altrimenti non avrebbe preso.

8.6. In particolare, analizzando i singoli mezzi di comunicazione, va osservato che in riferimento alla cartellonistica stradale, le informazioni relative alla limitazione dell'offerta, ai costi da sostenere dopo il primo periodo annuale venivano fornite in caratteri minuti (utilizzando due *font*,

prima in grassetto poi in tondo ordinario), nonché con rinvio al sito *internet*: si tratta, quindi, di una comunicazione insufficiente, come già chiarito dalla Sezione (v. Tar Lazio, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 633, specificamente sulla cartellonistica; oppure Tar Lazio, sez. I, 4 marzo 2021, n. 2694, sul rinvio ad altri mezzi d'informazione).

8.7. Quanto al sito *web* aziendale, va rilevato che l'Autorità verificava le diverse modalità di presentazione dell'offerta (in base al luogo di connessione del potenziale consumatore), evidenziando come le informazioni di dettaglio venivano fornite in maniera poco leggibile nelle pagine *web* (in caratteri minuti e sul fondo della pagina, in una zona che deve esser raggiunta solo a seguito di un preciso comando dell'utente) oppure in distinte pagine cui l'utente veniva rimandato. Si tratta, quindi, dell'imposizione al consumatore dell'onere di cercare autonomamente (tra le pagine *web*) le informazioni di cui dispone al fine di esser pienamente consapevole dei costi e dei limiti del servizio offerto (in termini, Tar Lazio, sez. I, 18 novembre 2022, n. 15326).

8.8. Similmente, nel caso degli opuscoli informativi, le informazioni venivano presentate in una pagina separata da quella di presentazione dell'offerta, sotto la rubrica «*per saperne di più*», di modo da non risultare immediatamente in evidenza per il consumatore; inoltre, anche su questo mezzo vi sono rinvii generici al sito *internet* del professionista. Si tratta, dunque, in ragione della presentazione, di una comunicazione parziale ed ingannevole (cfr. su altro opuscolo informativo, Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre 2021, n. 8757).

8.9. Quanto agli *spot* pubblicitari, va rilevato che, in modo analogo agli altri mezzi di comunicazione, le informazioni venivano fornite in maniera parziale, senza consentire all'utente la piena ed immediata percezione degli elementi essenziali dell'offerta (v. Tar Lazio, sez. I, 24 febbraio 2022, n. 2215).

8.10. In ultimo, va osservato che in nessun canale di comunicazione veniva data corretta informazione circa l'estensione della rete in fibra FttH e, dunque, sulle limitazioni territoriali dell'offerta.

8.11. In riferimento, poi, al *claim* «Iperfibra», perno della pratica contestata, va rilevato che essa (come si è visto *supra* al § 6.5) costituisce denominazione commerciale di un prodotto peculiare relativo ad un'alta velocità di connessione; nondimeno, essa veniva sponsorizzata senza fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie per operare una scelta consapevole (in termini, Tar Lazio, sez. I, 3 febbraio 2020, n. 1418). Semplificando, l'utente, incuriosito dal *claim* accattivante, immaginava di poter fruire di questa miglior prestazione, rimanendo ingannato dall'impossibilità di godere della connessione fino ad 1 Gb: pertanto, non può esser invocata l'esimente di cui all'art. 20, comma 3, cod. cons., atteso che il messaggio non risulta *ictu oculi* esagerato o iperbolico (cfr. Tar Lazio, sez. I, 21 dicembre 2021, n. 13223), poiché effettivamente (nei luoghi raggiunti dall'infrastruttura) la connessione può raggiungere velocità inimmaginabili solo pochi anni prima.

9. Con la quarta censura viene lamentato l'illegittimo rigetto della proposta di impegni presentata dalla società nel procedimento istruttorio.

9.1. La descritta doglianza non merita accoglimento.

9.2. Difatti, come è noto, il rigetto degli impegni consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dell'Agcm che verifica la maggiore o minore conformità all'interesse pubblico dell'irrogazione della sanzione rispetto alla chiusura con impegni dell'istruttoria (v. Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3907). All'ampiezza della discrezionalità amministrativa corrisponde una minore estensione del sindacato del giudice amministrativo, limitato ai casi di difetto dei presupposti, patente illogicità ovvero travisamento di fatto (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203).

9.3. Orbene, nel caso di specie, l'Agcm chiariva che non poteva accettare la proposta del professionista in quanto le condotte commerciali si presentavano «*manifestamente gravi e scorrette*» in ragione delle omissioni nelle informazioni e dei tanti mezzi di comunicazione impiegati: ciò appare coerente con il fine istituzionale perseguito dall'Autorità tenuto conto della peculiarità del rapporto consumeristico interessato, caratterizzato da un'evidente asimmetria tra le parti.

10. Infine, con l'ultimo motivo si denuncia la sproporzione della sanzione, soprattutto in considerazione della precedente attività di *moral suasion* che si concludeva con l'adeguamento della condotta commerciale della società ai dettami dell'Autorità: appare quindi in violazione del legittimo affidamento l'irrogazione di una sanzione commerciale di poco inferiore al massimo edittale.

10.1. Anche quest'ultima doglianza non può essere accolta.

10.2. In particolare, va rilevato che, attesa la diffusione e la gravità della pratica, nonché verificato l'impatto sui consumatori, la sanzione si presenta proporzionata ed efficace, soprattutto se si considera la necessaria finalità deterrente (in termini, Tar Lazio, sez. I, 18 luglio 2022, n. 10148): difatti, va tenuto conto che l'importo è meno dello 0,08% del fatturato annuale, quindi assolutamente congruo rispetto allo scopo.

11. Passando al ricorso per motivi aggiunti, va rilevato che con la prima censura si denuncia l'illegittimità derivata, discendente dai vizi sopra descritti, dell'atto di accertamento dell'inottemperanza.

11.1. Ovviamente, una volta appurata la legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato con il ricorso originario, appare evidente l'insussistenza della denunciata invalidità derivata.

12. A mezzo del secondo motivo di impugnazione, invece, si evidenzia come la condotta sanzionata nel primo provvedimento fosse unitaria, discendente dalla «combinazione di due direttrici»: la descrizione delle condizioni tecniche dell'offerta e alcuni dettagli delle condizioni

economiche. Durante l'istruttoria per l'accertamento dell'inottemperanza gli uffici ravvisavano una continuazione dell'unitaria pratica commerciale, mentre il collegio dell'Autorità nel provvedimento gravato evidenziava la persistenza solo della mancanza di idonee informazioni circa i costi aggiuntivi. Ciò dimostrerebbe inequivocabilmente la correttezza della condotta relativamente alla descrizione delle condizioni tecniche dell'offerta e, *a fortiori*, l'insussistenza della continuazione della precedente pratica commerciale.

12.1. La doglianza non può essere condivisa.

12.2. Va, in primo luogo, rammentato che il provvedimento adottato all'esito del procedimento PS 11004 intimava al professionista di rimuovere gli ostacoli informativi, circostanza cui la Società non dava pienamente seguito. Difatti, in relazione alle condizioni economiche dell'offerta, l'Agcm dimostrava come l'impresa proseguisse a descriverle in maniera poca chiara. È sufficiente osservare come, nelle promozioni diffuse successivamente all'irrogazione della sanzione, il professionista non indicava correttamente i costi del servizio: in particolare, non veniva chiarito che per l'accesso alla fibra «*ultraveloce*» era necessario sottoscrivere un'opzione aggiuntiva, gratuita solo per un periodo limitato di tempo.

12.3. Risulta quindi fuori fuoco la censura della parte ricorrente. Invero, l'Agcm non accertava una nuova pratica commerciale, né contestava la totale inottemperanza al precedente provvedimento, bensì rilevava un non corretto e pieno adempimento agli obblighi nascenti dal primo atto, con conseguente potenzialità lesiva rispetto ai consumatori: circostanza, quest'ultima, che pacificamente costituisce illecito ai sensi dell'art. 27, comma 12, cod. cons. (v. Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1751).

13. Alla luce di quanto esposto, sia il ricorso introduttivo, sia quello per motivi aggiunti, devono essere respinti.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese nei confronti del Codacons e condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle Autorità resistenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Matthias Viggiano

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO